



Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche

Il Presidente

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;

Visto il codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 del d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.;

Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 18 gennaio 2013 e s.m.i., recante *“Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficienza della Giustizia Amministrativa”* ed in particolare l'art. 2, recante *“Ripartizione delle materie fra le sezioni e assegnazione degli affari ai magistrati”*;

Visti i decreti presidenziali n. 49/2022 e n. 12/2023 con i quali è stata stabilita la ripartizione delle materie fra le Sezioni del Tribunale per l'anno 2023;

Ritenuto opportuno apportare alcune modifiche alla ripartizione adottata con i citati decreti presidenziali, alla luce dei dati relativi ai ricorsi depositati nel periodo giugno/dicembre 2023, che evidenziano un certo squilibrio a vantaggio della Sezione prima ed in pregiudizio della Sezione seconda;

Tenuto conto, inoltre, della consistenza effettiva dell'organico del personale di magistratura, del numero complessivo dei ricorsi pendenti e di quelli introitati nell'anno 2023, della complessità del contenzioso, nonché del rito (ordinario o abbreviato) applicabile alla singola controversia;

Sentito il Presidente della Sezione interna;

DECRETA

Art. 1

Per l'anno 2024 i ricorsi, ivi compresi quelli pendenti ed esclusi quelli per i quali sia stata fissata la data della udienza di merito, sono ripartiti fra le Sezioni del Tribunale nel modo seguente (**in grassetto le modifiche apportate rispetto alla ripartizione previgente**):

SEZIONE PRIMA

- **Affari fiscali e tributari, ivi compresi la determinazione di tributi, tariffe e oneri locali;**
- **Atti delle Autorità militari e degli organi dell'amministrazione dell'Interno (esclusi quelli concernenti l'ingresso ed il soggiorno dei cittadini stranieri nel territorio dello Stato);**
- **Attività normativa e pianificatoria generale della pubblica Amministrazione, ivi compresa quella in materia urbanistica, ambientale e di interesse culturale, limitatamente agli atti non interamente rientranti nella competenza della Sezione seconda. Strumenti urbanistici di qualunque tipologia e livello (ivi compresi i piani**

paesaggistici), piani urbanistici esecutivi a iniziativa pubblica e a iniziativa privata, accordi operativi.

- Circolazione stradale e traffico (disciplina, limitazioni, zone blu, chiusura centri storici);
- Demanio e patrimonio statale e non statale, comprese le concessioni;
- Edilizia residenziale pubblica. Piani di zona, gestione del patrimonio, assegnazione alloggi;
- Giurisdizione esclusiva in materia di contratti pubblici di appalto o concessioni relativi a opere o lavori affidati da qualsiasi soggetto pubblico o privato, tenuto all'applicazione delle regole della evidenza pubblica. Incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative connesse ai predetti contratti. Project financing ed altre forme di partenariato pubblico-privato relative a opere e/o servizi pubblici. Giurisdizione esclusiva in materia di contratti pubblici di servizi;
- Impianti pubblicitari (installazione, rimozione, ecc.);
- Istruzione universitaria (attività e servizi resi dalle Università);
- Igiene pubblica (compresa quella veterinaria) e pubblica incolumità, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia. Rifiuti (comprese procedure autorizzative varie), inquinamento, discariche;
- Paesaggio e ambiente; tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e delle bellezze naturali - aree naturali protette, **fatta eccezione per i provvedimenti di gestione/tutela adottati in diretta connessione con procedimenti/provedimenti edilizi**; valutazione impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e relative procedure;
- Pubblico impiego non privatizzato;
- Ricorsi di ottemperanza giudicato legge Pinto;
- Servizi a rete: trasmissioni radio-televisive, metanizzazione, reti idrico-fognarie, impianti per la produzione e trasporto dell'energia elettrica, impianti eolici e fotovoltaici;
- Vittime del dovere e della criminalità organizzata;
 - Accesso ai documenti/silenzio (relativamente alle materie di competenza della Sezione).

SEZIONE SECONDA

- Agricoltura e foreste;
- Animali, caccia e pesca;
 - Atti di Autorità indipendenti, comprese le Autorità portuali, con esclusione delle procedure di appalto di lavori pubblici e delle concessioni demaniali;
- Attività, organizzazione e funzionamento delle amministrazioni statali, della Regione, di enti pubblici regionali e ultraregionali, di enti pubblici istituzionali, territoriali e locali e Consorzi di società concessionarie di servizi pubblici. Costituzione, modifica o soppressione di società ed enti pubblici. Altri atti concernenti gli enti territoriali e locali emanati dalle Amministrazioni dello Stato e della Regione. Camere di Commercio;
- Commercio, industria, artigianato. Turismo, spettacolo e sport. Distribuzione carburante. Distribuzione e vendita di generi di Monopolio, giochi e scommesse e relative sanzioni amministrative. Provvedimenti in materia di cave e miniere e di risorse idriche, idrotermali e geotermiche. Trasporto di persone e di cose in servizio da piazza e autonoleggio.
- Controversie elettorali, referendum;
- Credito e assicurazioni; mutui; finanziamenti e contributi vari;
- Giurisdizione esclusiva in materia di pubbliche forniture;
- **Impianti di telefonia**;
- Professioni e mestieri; Abilitazioni all'esercizio delle professioni ed iscrizione ad ordini e collegi

professionali; Formazione professionale (compreso finanziamento). Lavoro privato subordinato e relativi interventi di natura previdenziale (C.I.G.);

- Pubblica istruzione, organizzazione del sistema scolastico. Istruzione prescolastica, primaria e secondaria (compresa l'assegnazione del sostegno scolastico);

- Servizio sanitario nazionale e regionale. Aziende sanitarie territoriali. Attività organizzativa e gestionale: autorizzazioni sanitarie e accreditamenti, rapporti per l'erogazione di prestazioni sanitarie a carico del SSN. Farmacie, prodotti farmaceutici, controversie proposte dai medici convenzionati;

- Stranieri (cittadini extracomunitari e cittadini U.E.);

- Titoli edilizi anche in sanatoria, atti repressivi di abusi edilizi e sanzioni varie, atti delle Autorità preposte alla gestione dei vincoli (e relativi annullamenti) direttamente connessi a procedimenti e/o provvedimenti edilizi;

- Accesso ai documenti/silenzio (relativamente alle materie di competenza della Sezione).

Art. 2

I ricorsi saranno assegnati con riferimento al contenuto dell'atto impugnato e/o al potere esercitato e/o alla domanda proposta. In nessun caso l'assegnazione potrà essere operata in ragione della prospettazione, della tipologia delle censure dedotte e/o in ragione delle difese delle parti.

I ricorsi concernenti contestualmente due o più materie o sub-materie, anche in ragione della eventuale pluralità di atti impugnati, saranno assegnati alla Sezione competente per la materia o sub-materia che sotto l'aspetto logico e giuridico appare prevalente o principale e/o pregiudiziale. I ricorsi concernenti materie o sub-materie non espressamente indicate saranno assegnati in base al criterio residuale della maggiore analogia di tali materie o sub-materie con quelle espressamente previste e ripartite in base al precedente art. 1.

Ai criteri previsti dal predetto art. 1, ed al sussidiario criterio analogico di cui al secondo comma del presente articolo, potrà derogarsi soltanto nelle ipotesi di ricorsi proposti separatamente ma oggettivamente connessi e secondo il criterio della pregiudizialità logico-giuridica.

I ricorsi di ottemperanza a sentenze di questo T.A.R. saranno assegnati alla Sezione che ha pronunciato la sentenza stessa.

Art. 3

All'assegnazione dei ricorsi alle Sezioni, in attuazione dei criteri di ripartizione indicati ai precedenti artt. 1 e 2, provvede informaticamente il Presidente del Tribunale o, previa delega, il Presidente della seconda Sezione interna.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024.

Rimane salva la facoltà di successive modifiche dei criteri sopra specificati, all'esito del monitoraggio dei flussi dei nuovi ricorsi in ingresso, che sarà compiuto in corso d'anno, e all'esito del trasferimento dei ricorsi già pendenti.

Art. 5

La Segreteria Generale del Tribunale è incaricata di comunicare il presente decreto al Presidente della seconda Sezione interna, a tutti i magistrati, al personale amministrativo e di segreteria interessato, ai rappresentanti degli Avvocati amministrativisti, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, e di curarne l'invio al Responsabile del Servizio per l'Informatica della Giustizia Amministrativa ed al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

Ancona, data della firma digitale

IL PRESIDENTE